

## P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1 lett. k) (spallata), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), e lett. b), (manifesta vulnerabilità), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il giocatore Sig. Christian Zanatta con la squalifica di tre settimane (dal 6/3/2023 al 26/3/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 24 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Nelle res